

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 102

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore EUFEMI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 APRILE 2006

—————

Disciplina delle professioni di agente di scorta
e di agente di sicurezza privata

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Nel gennaio del 2002 si è costituita l'AICOS, Associazione italiana consulenti ed operatori della sicurezza, con l'intento di farsi portavoce di tutti coloro che vogliono poter operare legalmente nel settore della sicurezza.

È stato constatato, per esperienze personali e per notizie ufficialmente riscontrabili, che in quasi tutti gli Stati europei ed in gran parte del resto del mondo, la sicurezza privata è una professione riconosciuta legalmente, regolamentata dalla legge ed utilizzata in diversi campi dai privati cittadini, sollevando in molti casi lo Stato da compiti di vigilanza che occupano spesso uomini utili in altri servizi per la comunità. In Italia, in realtà, la sicurezza privata è presente ed agisce da molti decenni, come chiunque può facilmente constatare recandosi a manifestazioni, congressi, spettacoli, locali notturni, oppure facendo attenzione a chi si preoccupa dell'incolumità dei cosiddetti «vip», quando si spostano in veste privata od ufficiale. Queste attività, tuttavia, vengono svolte nella perfetta illegalità, senza la possibilità quindi di valutare l'idoneità, la preparazione specifica dell'operatore, né di controllare la qualità del suo operato e la sua posizione fiscale.

L'intento che la citata associazione si pone è solo quello di dare una forma ufficiale e legale a ciò che da decenni esiste nell'ombra dell'illegalità e dell'assoluta mancanza di regole e controlli. Si crede, in questo modo, di rendere un servizio ai cittadini, che sapranno sempre di rivolgersi a persone preparate a svolgere questi delicati servizi e che potranno rivalersi legalmente in caso così non fosse. Tale servizio è reso anche allo Stato, riducendo la disoccupazione, aumentando gli introiti e, passando ai privati l'incarico di provvedere ai servizi di sicurezza perso-

nali o di eventi, consentendo di recuperare organico più utile in altre attività sul territorio. Si considera naturalmente necessario che la supervisione ed il controllo del nostro operato sia dello Stato, ovvero degli organi da esso preposti, con il quale si vuole instaurare un rapporto di collaborazione subordinata. Nessuno quindi pensa di sostituirsi alle forze dell'ordine, al contrario si intende operare sotto il loro controllo e coadiuvarle, se richiesto, nel loro operato rendere, quindi, un miglior servizio al cittadino, con un minore impegno economico dello Stato.

È stato strutturato un programma che segua l'agente di sicurezza privata dalla sua formazione fino alla fine dell'attività operativa, che prevede l'istituzione di scuole, di programmi di addestramento, di esami di qualifica, di documenti di riconoscimento, di ambiti di competenza, di aggiornamenti periodici, con l'intento di realizzare i seguenti obiettivi:

- il riconoscimento delle figure dell'agente di sicurezza e dell'agente di scorta;
- la creazione di un albo professionale e di organi provinciali che si occupino dell'organizzazione burocratica e della definizione dei prezzi;
- la possibilità di essere chiaramente identificati e riconosciuti;
- la possibilità di potersi difendere e di difendere terzi e le modalità per farlo;
- il riconoscimento delle scuole che si occupano della formazione;
- la possibilità di operare su tutto il territorio nazionale e, ove fosse richiesto, in campo internazionale;
- la possibilità di collaborare con le Forze dell'ordine.

Il conseguimento dei predetti obiettivi è stato finora negato dal testo unico delle leggi

di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che al titolo I, capo I, articolo 1, comma 1 recita:

«L'autorità di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà».

Crediamo che l'Autorità di pubblica sicurezza possa decidere chi possa svolgere questi compiti e che sia meglio regolamentare questo settore piuttosto che far finta che questa massa di lavoratori non esista.

Si propone, pertanto, un esame attento del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Dipartimento scorte e sicurezza privata)

1. Nell'ambito del Ministero dell'interno è istituito il Dipartimento scorte e sicurezza privata, di seguito denominato «Dipartimento».

2. Presso il Dipartimento hanno sede:

- a) l'albo nazionale degli agenti di scorta e degli agenti di sicurezza privata;
- b) l'ufficio amministrativo.

Art. 2.

(Albo nazionale degli agenti di scorta e degli agenti di sicurezza privata. Consiglio degli ordini professionali nazionali. Ordini professionali nazionali e provinciali)

1. L'accesso all'albo nazionale degli agenti di scorta e degli agenti di sicurezza privata, di seguito denominato «albo nazionale», è subordinato al superamento dell'esame, presso una delle scuole riconosciute dal Ministero dell'interno.

2. Gli iscritti all'albo nazionale sono abilitati all'esercizio della professione su tutto il territorio nazionale, in base alla qualifica conseguita. Per l'attività svolta all'estero, si applicano le norme vigenti nel luogo dove essa si svolge.

3. Sono costituiti gli ordini professionali nazionali, per ciascuna delle qualifiche di cui all'articolo 6, e gli ordini professionali provinciali degli agenti di scorta e di sicurezza privata, nei quali sono iscritti gli appartenenti all'albo nazionale in base alla residenza e alla qualifica.

4. Agli ordini professionali, ciascuno per tipo di qualifica e per competenza territoriale, sono conferite le seguenti funzioni:

a) verifica della permanenza delle condizioni di idoneità amministrativa e del corretto svolgimento dell'attività dei propri iscritti;

b) vigilanza al fine di evitare che si verificino di episodi di esercizio abusivo della professione di agente di scorta e di sicurezza privata.

5. Gli ordini professionali nazionali possono adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri iscritti, su proposta degli ordini professionali provinciali.

6. Il consiglio degli ordini professionali nazionali, composto da membri di ciascun ordine nazionale, stabilisce con cadenza annuale:

a) l'entità della quota associativa prevista per il rinnovo dell'iscrizione agli ordini stessi;

b) i compensi spettanti ai propri iscritti impiegati nei vari uffici e commissioni;

c) le decisioni sui ricorsi presentati dagli iscritti sui provvedimenti sanzionatori adottati a loro carico dagli organi preposti, prevedendo, nei casi più gravi, l'espulsione dall'ordine di appartenenza e la radiazione dall'albo nazionale ovvero annullando l'efficacia dei provvedimenti stessi.

7. Avverso le decisioni dei consigli degli ordini professionali provinciali, in merito ai provvedimenti disciplinari, è ammesso ricorso gerarchico; avverso la decisione del consiglio nazionale degli ordini professionali è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

8. Gli ordini professionali provinciali stabiliscono annualmente i tariffari minimi per le singole prestazioni per conto terzi da parte degli iscritti, che sono vincolanti per il proprio territorio di competenza.

9. Gli ordini professionali, nel proprio ambito di competenza, provvedono altresì a promuovere l'attività di formazione e di qualifi-

cazione professionale. Essi esprimono pareri obbligatori, ma non vincolanti, agli organi superiori su proposte volte a migliorare il lavoro dei propri iscritti.

10. I consigli degli ordini professionali nazionali sono composti da cinque membri ciascuno, eletti tra gli iscritti all'albo nazionale in rappresentanza di tutto il territorio dello Stato, e rimangono in carica per un anno. All'interno di ogni consiglio sono eletti il presidente ed il segretario.

Art. 3.

(Commissione tecnica)

1. Presso il Ministero dell'interno è istituita la commissione tecnica, costituita da:

- a) un membro nominato dal Comandante generale dei Carabinieri;
- b) un membro nominato dal Capo della Polizia;
- c) un membro nominato dall'Ispettore generale capo dei Vigili del fuoco;
- d) un membro nominato dal Ministro della salute;
- e) un membro nominato dal Consiglio superiore della magistratura.

2. La commissione tecnica di cui al comma 1 ha il compito di:

- a) concedere ovvero rifiutare lo *status* di «centro di formazione per agenti di scorta e agenti di sicurezza privata» alle scuole che ne faranno richiesta alla commissione medesima. La selezione si effettua sui piani didattici, sui *curriculum* dell'ente e del personale, e sul grado di addestramento raggiunto dagli allievi;
- b) inviare a propria discrezione i propri ispettori nelle sedi delle scuole prescelte, che hanno l'obbligo di presentare rapporto alla commissione;
- c) verificare, in caso di rapporto negativo, che esistano ancora le condizioni per il mantenimento dello *status*, indicare le ca-

renze eventualmente riscontrate ed i tempi per rimuoverle;

d) revocare lo *status* in casi di gravi inadempienze o di mancato rientro nei parametri stabiliti.

3. Le scuole possono ricorrere in ordine gerarchico in caso di provvedimenti disciplinari; avverso la decisione della commissione tecnica è ammesso ricorso al Ministro dell'interno.

4. Le scuole che perdono i requisiti necessari ai fini del riconoscimento dello *status* di cui al comma 2, lettera *a)*, possono comunque ripresentare domanda sempre presso la commissione tecnica.

Art. 4.

(Requisiti)

1. Il cittadino appartenente agli Stati dell'Unione europea, che intenda iscriversi ad una delle scuole riconosciute dallo Stato per il rilascio della licenza di agente di scorta e di agente di sicurezza privata, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) idoneità psico-fisica, tramite presentazione della relativa certificazione, in corso di validità, rilasciata dalla competente autorità sanitaria;

b) certificato del casellario giudiziario risultante negativo per i reati non colposi inerenti violenza, armi, esplosivi, stupefacenti, associazione per delinquere di stampo mafioso;

c) abilitazione all'uso delle armi rilasciata dai competenti organi iscritti al tiro a segno nazionale.

Art. 5.

(Ufficio amministrativo)

1. L'ufficio amministrativo del Dipartimento sovrintende all'attività di tutti gli

agenti iscritti all'albo nazionale, nonché all'attività di tutti gli uffici del Dipartimento stesso. In particolare:

- a) cura la tenuta dell'albo nazionale;
- b) provvede all'aggiornamento dell'albo professionale, in base alle licenze rilasciate dalle scuole autorizzate, ai provvedimenti di radiazione o sospensione proposte dagli ordini professionali nazionali o provinciali, alle richieste di cancellazione degli iscritti, alla cancellazione degli iscritti deceduti;
- c) provvede a comunicare agli ordini professionali i nuovi iscritti all'albo nazionale.

2. L'ufficio amministrativo provvede altresì al conio della placca metallica di riconoscimento e alla stampa delle tessere di identificazione di cui all'articolo 7.

3. L'ufficio amministrativo è composto da personale del Ministero dell'interno.

4. Sui provvedimenti disposti dall'ufficio amministrativo è previsto il ricorso al Ministero dell'interno.

Art. 6.

(Qualifiche)

1. Le qualifiche professionali sono:

- a) agente di scorta;
- b) agente di sicurezza privato.

2. La qualifica di agente di scorta comprende quella di agente di sicurezza privato.

3. L'agente di sicurezza privato può qualificarsi agente di scorta, in seguito all'esito positivo del corso di studio specifico.

4. Ottenuta una delle qualifiche di cui al comma 1, l'agente presta giuramento presso l'apposito ufficio del Dipartimento secondo la formula di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.

5. È fatto divieto assoluto a qualunque cittadino italiano privo delle qualifiche di cui al comma 1, di svolgere le mansioni inerenti alle qualifiche medesime.

6. I cittadini stranieri, non in possesso dell'abilitazione di cui alla presente legge, che si trovano sul territorio nazionale in ottemperanza a rapporti di lavoro intrapresi all'estero con committenti stranieri, ovvero non residenti in Italia, previa autorizzazione del Dipartimento, possono svolgere l'attività di cui al presente articolo, purché non in modo continuativo.

7. Il presente articolo non si applica al personale delle forze dell'ordine di paesi stranieri, operanti sul territorio nazionale per motivi di servizio. Il controllo della loro attività è di competenza del Ministero dell'interno ai sensi della vigente normativa nazionale e degli accordi internazionali.

8. Non è consentito l'esercizio della professione agli appartenenti ai Corpi armati dello Stato e ai dipendenti della pubblica amministrazione che, in relazione alle proprie mansioni, svolgono funzioni di controllo sulle attività di cui alla presente legge.

Art. 7.

(Tessera di identificazione e placca metallica)

1. Durante lo svolgimento del servizio, il titolare della licenza di scorta o di sicurezza privata porta con sé una tessera di identificazione ed una placca metallica.

2. La tessera di identificazione di cui al comma 1 reca:

- a) foto;
- b) nome e cognome;
- c) luogo e data di nascita;
- d) numero telefonico da contattare in caso di emergenza;
- e) numero telefonico dell'ufficio del Dipartimento presso il quale chiedere conferme dei dati della tessera;
- f) gruppo sanguigno;
- g) eventuali allergie;
- h) qualifica;

i) numero di iscrizione all'albo professionale nazionale;

l) simbolo del Dipartimento;

m) simbolo e bandiera nazionale ed europea.

3. La placca di cui al comma 1 reca:

a) numero di iscrizione all'albo nazionale;

b) simbolo del Dipartimento;

c) simbolo e bandiera nazionale ed europea.

4. Gli agenti di cui agli articoli 8 e 9, nello svolgimento del servizio in divisa, devono esporre la placca metallica.

5. La tessera di cui al presente articolo è da considerarsi documento di identificazione personale.

Art. 8.

(Agente di sicurezza privato)

1. L'agente di sicurezza privato, nell'esercizio delle proprie funzioni, vigila sul buon andamento della normale attività di sicurezza di cui al comma 2 presso i luoghi pubblici o privati aperti al pubblico, che costituiscono aree adibite a spettacolo, intrattenimento culturale, riunione scientifica, manifestazione politica, evento sportivo o comunque di concentrazione di persone. Dirime pacificamente i dissidi e le controversie tra privati, impedendo, anche con la forza se necessario, che si verifichino situazioni pericolose per l'incolumità dei contendenti o degli astanti ovvero del successo dell'evento stesso, avvertendo e coadiuvando, ove richiesto, l'intervento delle forze dell'ordine.

2. Ai fini del presente articolo, per attività di sicurezza in luoghi pubblici o privati aperti al pubblico si intende, altresì:

a) il controllo degli accessi;

b) l'osservazione dinamica e la prevenzione di circostanze che possano recare danno alle persone o alle cose.

3. Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nell'ambito dei luoghi ove esercita il proprio servizio, l'agente di sicurezza svolge altresì attività di verifica e controllo dell'adempimento di tutte le norme di sicurezza relative ai dispositivi antincendio ed antinfortunistiche in genere, segnalando agli organi competenti eventuali situazioni di rischio per l'incolumità e la salute pubbliche. Qualora sia necessario, egli provvede con solerzia alla richiesta di intervento degli enti preposti.

4. L'agente di sicurezza, nell'adempimento del proprio servizio, è punto di riferimento in caso di emergenza sanitaria e, in base alla preparazione che ha ricevuto, provvede ad un intervento di primo soccorso ovvero fare intervenire l'autorità medica.

Art. 9.

(Agente di scorta)

1. L'agente di scorta svolge la propria attività nella tutela dell'integrità psicofisica del committente.

2. L'attività di tutela di cui al comma 3 svolta dall'agente di scorta si svolge nel rispetto della normativa vigente. L'agente non deve mai eseguire ordini eventualmente ricevuti in contrasto con la normativa medesima; in caso contrario, se ne assume la responsabilità. Esclusivamente nei casi di pericolo di vita l'agente può intraprendere comportamenti illegali purché non lesivi della sicurezza di terzi.

3. Ai fini del presente articolo, per attività di tutela si intende:

a) l'accompagnamento della persona soggetta a tutela in tutti i luoghi frequentati dalla stessa;

b) la messa in atto di tutte le misure adatte a preservare l'incolumità psicofisica della persona scortata, compresa la reazione

anche violenta proporzionalmente all'entità dell'attacco;

c) la raccolta di tutte le informazioni, ovvero l'effettuazione di sopralluoghi, utili a valutare il grado di sicurezza dei luoghi e dei percorsi in cui dovrà svolgere il proprio servizio;

d) la consulenza tecnica e legale sulla protezione delle persone;

e) l'intervento, in caso di emergenza medica, di primo soccorso ovvero far intervenire l'autorità medica.

3. L'agente di scorta può svolgere la sua attività anche nei confronti di enti pubblici, sotto il controllo ed il coordinamento degli organi istituzionalmente preposti.

4. L'agente di scorta svolge la sua attività senza fare uso di divisa.

Art. 10.

(Armi)

1. Il titolare di una delle qualifiche di cui all'articolo 6 può portare per difesa armi corte, lunghe e bianche purché non catalogate come armi militari, nonché di tutti i dispositivi di difesa non catalogati come armi.

2. La tessera di identificazione di cui all'articolo 7 è documento valido per il porto e l'acquisto di armi, di munizioni e del relativo materiale di ricarica presso le rivendite autorizzate previa compilazione di un apposito modulo redatto in tre copie, di cui una è trattenuta dal rivenditore, una dal titolare della licenza, una è inviata tempestivamente presso il domicilio di pubblica sicurezza di cui all'articolo 11, comma 6, a cura del titolare della licenza stessa.

3. Ai fini del mantenimento della licenza, il titolare deve compiere non meno di due sessioni annuali di addestramento presso i centri autorizzati iscritti al tiro a segno nazionale, provvedendo a darne notizia all'ordine provinciale competente.

4. L'utilizzo delle munizioni ricaricate è consentito esclusivamente per attività addestrative.

5. Il titolare di licenza è responsabile del corretto funzionamento delle armi a sua disposizione, che devono corrispondere sempre alle caratteristiche per cui sono state omologate.

Art. 11.

(Svolgimento del servizio)

1. All'accettazione dell'incarico ed alla fine dello stesso, il titolare di licenza provvede tempestivamente a darne notizia al proprio domicilio di pubblica sicurezza, indicando gli estremi del servizio.

2. Il titolare di licenza, nell'ambito del servizio acquisito, è tenuto ad accertarsi, avvalendosi anche delle informazioni che lecitamente gli enti pubblici possono fornirgli, che lo stesso non persegua fini illeciti.

3. Qualora la persona o l'ente incaricante persegua fini criminosi, è fatto assoluto divieto di prestare alcuna opera lavorativa per conto di esso e, all'atto dell'accertamento, ogni contratto, in corso di validità o pregresso, è da considerarsi nullo.

4. In ogni caso l'accertante è tenuto alla tempestiva segnalazione del fatto di cui al comma 3, all'autorità giudiziaria.

5. I titolari degli istituti che, per le attività degli agenti in possesso delle qualifiche di cui all'articolo 6, intendono assumere più unità munite di licenza, comunicano al Dipartimento i nominativi degli agenti che intendono assumere alle proprie dipendenze, i dati identificativi dell'istituto, compreso il domicilio fiscale, le attività da effettuare ed i mezzi impiegati, il numero di iscrizione all'albo nazionale del personale ed il relativo domicilio di pubblica sicurezza.

6. Per domicilio di pubblica sicurezza si intende il comando di pubblica sicurezza che il titolare di una delle licenze di cui al-

l'articolo 6 sceglie, nell'ambito della provincia di residenza, come autorità competente per quanto attiene alle comunicazioni di polizia amministrativa.

7. Qualora il titolare di istituto di cui al comma 5 non sia titolare di licenza di cui all'articolo 6, delega i compiti previsti dal medesimo comma 5 ad un proprio dipendente nominandolo titolare esclusivamente per le sole competenze di polizia amministrativa.

8. Il titolare di istituto deve comunicare tempestivamente ogni variazione riguardante le notizie di cui al comma 5, al Dipartimento.

9. Il titolare di istituto deve inoltre adempiere ai compiti amministrativi per conto dei propri dipendenti, ad esclusione di quanto previsto agli articoli 10 e 17 e dal comma 10 del presente articolo.

10. L'agente di scorta e l'agente di sicurezza privato svolgono la propria attività come libero professionista, o alle dipendenze di enti pubblici o privati. Essi provvedono comunque a stipulare una polizza assicurativa personale integrativa per la copertura dei rischi personali e per la responsabilità civile, con copertura minima di 2.582.284 euro, provvedendo a depositarne una copia presso l'ordine provinciale competente.

Art. 12.

(Corsi di specializzazione ed aggiornamento)

1. Le scuole di formazione autorizzate ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), svolgono corsi di specializzazione e aggiornamento su programmi didattici autorizzati dall'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5.

2. I corsi di specializzazione sono rivolti ai titolari di licenza, per approfondire e rinnovare una o più delle materie studiate durante il corso di formazione. L'agente di scorta e l'agente di sicurezza privato sono tenuti alla frequenza di uno dei corsi almeno

con cadenza annuale e con superamento dello stesso. La durata dei corsi non può essere superiore ai tre giorni.

3. I corsi di aggiornamento sono indetti dall'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5 ed organizzati in coordinamento con le scuole, in coincidenza di ogni modifica normativa del settore. I corsi di aggiornamento sono obbligatori e devono essere svolti entro un mese dalla avvenuta modifica normativa.

4. Il costo dei corsi di cui al presente articolo è fiscalmente deducibile dai titolari di licenza.

5. In caso di mancata adesione ad un corso di specializzazione o di aggiornamento, ovvero in caso di mancato superamento dei corsi di cui al comma 2, la licenza è sospesa fino al superamento di uno dei corsi di cui al medesimo comma 2.

Art. 13.

(Rapporti con le Forze dell'ordine)

1. Il possessore di una delle licenze di cui all'articolo 6, nell'esercizio delle proprie funzioni, è sottoposto all'attività di controllo del dipartimento di pubblica sicurezza.

2. L'agente di polizia privata è tenuto ad esibire la propria tessera di identificazione ad ogni membro delle Forze dell'ordine che ne faccia specifica richiesta.

3. Qualora particolari circostanze di gravità ed urgenza lo richiedano, l'agente di polizia privata è tenuto a porsi a disposizione degli appartenenti alle Forze dell'ordine che ne facciano espressa richiesta nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 14.

(Divisa e dispositivi di protezione personali)

1. Gli agenti di cui all'articolo 8 sono tenuti a svolgere il proprio servizio in divisa.

2. Gli agenti di cui all'articolo 9 possono svolgere il proprio servizio in abiti borghesi.

3. Le divise previste per gli agenti di cui all'articolo 8 sono simili per tutto il territorio nazionale, ad eccezione delle indicazioni di identificazione personali e dell'istituto per cui si svolge l'attività, e sono approvate dall'ufficio amministrativo.

4. È fatto comunque obbligo a tutti i titolari di licenza di cui all'articolo 6, di utilizzare, nello svolgimento del proprio servizio, indumenti e dispositivi di protezione tenuti in modo appropriato e decoroso, al fine di garantire la sicurezza di chi li indossa.

Art. 15.

(Norme di comportamento)

1. Salvi i principi di legittima difesa, agli agenti di scorta e agli agenti di sicurezza privata non è consentito l'uso della forza; in ogni caso le misure adottate devono essere commisurate all'entità del rischio.

2. Per i titolari di licenza di cui all'articolo 9, nell'ambito dell'esercizio del proprio servizio, il principio di legittima difesa è esteso alla persona o alle persone di cui si è assunta la tutela.

3. Per i titolari di licenza di cui all'articolo 8, nell'ambito dell'esercizio del proprio servizio, il principio di legittima difesa è esteso alle persone presenti all'evento di cui è chiamato a salvaguardare l'ordine e la sicurezza, che stiano subendo comportamenti violenti.

4. Nell'ambito esclusivo della competenza del servizio che è chiamato a svolgere, l'agente di polizia privata è tenuto ad operare il fermo dei cittadini colti in flagranza di reato provvedendo alla tempestiva segnalazione dell'accaduto alle autorità di pubblica sicurezza competenti, alle quali l'assoggettato al fermo deve essere consegnato nel più breve tempo possibile, affinché vengano presi i provvedimenti del caso

5. È fatto assoluto divieto ai possessori di licenza di cui all'articolo 6 di porre in essere comportamenti che possano arrecare ingiustificato allarme ovvero danno all'ordine ed alla salute pubblica.

Art. 16.

(Dispositivi di segnalazione)

1. Ai titolari di una delle licenze di cui all'articolo 6 è consentito l'utilizzo, durante il servizio, di dispositivi di segnalazione luminosi a intermittenza fissi e mobili, da utilizzare a bordo dei mezzi di trasporto e di palette segnaletiche.

2. Il titolare di licenza deve preventivamente denunciare i dispositivi di cui al presente articolo alle autorità di pubblica sicurezza competenti.

3. Per quanto riguarda i dispositivi di segnalazione in uso agli agenti di polizia privata, non sono concesse deroghe a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Il Ministro dell'interno, con propria circolare da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i colori da utilizzare per i dispositivi e per le palette di cui al comma 1, uguali per tutto il territorio nazionale ma diversi da quelli delle Forze dell'ordine.

Art. 17.

(Validità delle licenze)

1. Le licenze di cui all'articolo 6 non sono soggette a scadenza, purché il titolare dimostri il permanere dei requisiti di cui al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 4, con scadenza biennale.

2. Il titolare delle licenze di cui all'articolo 6, al fine della conservazione del titolo, deve altresì presentare all'ordine provinciale di competenza, la certificazione di cui all'arti-

colo 4, comma 1, lettera *b*), con cadenza annuale, allegando la ricevuta di versamento di 26 euro sul conto corrente intestato alla Tesoreria generale dello Stato.

Art. 18.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con multa da 258 euro a 2.582 euro.

2. La violazione delle disposizioni previste dalla presente legge è, altresì, punibile con la sospensione fino a un mese o con la revoca definitiva delle licenze di cui all'articolo 6.

Art. 19.

(Imposte)

1. Sulle prestazioni su conto terzi fornite dagli agenti di cui all'articolo 6 è applicata l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento.

Art. 20.

(Raccolta e trattamento dei dati)

1. Salvo quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, su eventuali danni recati da un uso distorto dei dati raccolti, l'agente di polizia privata è autorizzato al trattamento dei dati anche senza il consenso dell'interessato, salvo poterne dimostrare l'assoluta necessità al fine di espletare le mansioni previste dalla presente legge e dal mandato del committente.

2. Salvo specifiche autorizzazioni dell'interessato, i dati raccolti in ottemperanza del mandato ricevuto non possono essere utiliz-

zati una volta ultimato l'incarico, salvo che in sede giudiziaria da parte dell'agente di polizia privata per la difesa di un proprio diritto ovvero per dimostrare il proprio buon operato.

3. Il titolare di licenza di cui all'articolo 6 è tenuto, inoltre, ad adottare modalità idonee a garantire la riservatezza della documentazione raccolta durante il servizio, conservandola per almeno 5 anni.

Art. 21.

(Norme transitorie)

1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede all'istituzione degli uffici di cui all'articolo 1.

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, a stabilire la forma e le dimensioni e la disposizione del contenuto della tessera e della placca di cui all'articolo 7, unitamente al simbolo del Dipartimento.

3. A decorrere dal dodicesimo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti all'albo nazionale di cui all'articolo 2 provvedono, ciascuna per competenza di qualifica e di territorio, ad eleggere in apposite assemblee indette dalle locali questure, gli organi degli ordini professionali provinciali.

4. Entro un mese dalla loro costituzione, gli ordini professionali provinciali provvedono alle elezioni dei rispettivi ordini professionali provinciali.

5. Fino alla completa costituzione degli organi elettivi e dei rispettivi uffici l'attività organizzativa spettante agli ordini professionali è svolta a livello provinciale dalle questure competenti per territorio ed a livello nazionale dall'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5.

6. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della salute provvede all'effettuazione della gara di appalto per il riconoscimento delle scuole che potranno svolgere attività di formazione per l'ottenimento delle licenze di cui all'articolo 6.

7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i cittadini in possesso di qualifiche o diplomi rilasciate da scuole non ancora riconosciute possono chiedere l'ottenimento delle licenze di cui all'articolo 6 previo superamento con esito positivo di un esame indetto *una tantum* dal Ministro dell'interno con proprio decreto.

Art. 22.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.